

REGOLAMENTO per l'assegnazione delle autorimesse comunali di P.zale Donatori di Sangue.

- ART. 1 - La locazione è riservata con priorità ai cittadini di Cerveneno che abbiano la residenza nel centro abitato, così come definito nel vigente strumento urbanistico, e l'abitazione in cui risiedono sia priva di garage o box e comunque non idonea ad essere ristrutturata con la previsione di un garage o box;
- ART. 2 - Potrà essere assegnato più di un box per nucleo familiare ma è comunque vietato il subaffitto del medesimo;
- ART. 3 - La durata del contratto sarà triennale; annuale la durata del contratto di locazione del 2° box allo stesso nucleo familiare;
- ART. 4 - Il locatario può consentire nel box assegnatogli il parcheggio dei soli autoveicoli appartenenti a conviventi;
- ART. 5 - La perdita dei requisiti predetti e l'inosservanza delle norme sopra indicate comportano la rescissione del contratto, salvo preavviso di mesi uno;
- ART. 6 - Nel caso che i richiedenti ammissibili al contratto siano superiori ai box disponibili, si procederà mediante sorteggio;
- ART. 7 - Il Canone mensile è fissato dalla Giunta Comunale; esso è comprensivo di spese e non è soggetto a variazione nel triennio, l'assegnazione viene effettuata dalla Giunta Comunale in base al presente Regolamento;
- ART. 8 - Alla scadenza del triennio, salva la modifica del canone di locazione, il contratto potrà essere rinnovato con priorità a favore del precedente locatario, purchè ancora in possesso dei requisiti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice Civile.

=°=°=°=°=°=°=°=